



AD/DG/BUIR/ECP/CCI/MC

Spett.le

Regione Toscana

Direzione Tutela dell'ambiente ed energia

Settore Valutazione Impatto Ambientale

regionetoscana@postacert.toscana.it

e, p.c.:

Spett.li

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto

Direzione generale per le autostrade e la vigilanza sui contratti di concessione autostradali

Ufficio Ispettivo Territoriale di Bologna

uit.bologna@pec.mit.gov.it

Autostrade per l'Italia S.p.A.

Direzione 4° Tronco – Firenze

autostradeperlitaliad4firenze@pec.autostrade.it

Oggetto: Autostrada A1 Milano – Napoli

[ID:2296] Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 17,4 MWp circa, nel comune di Montepulciano (SI) ed opere di connessione alla RTN anche nel Comune di Chiusi (SI). Richiesta di contributi tecnici istruttori sulla documentazione integrativa e di chiarimento.

PROPONENTE: ENERGY TOTAL CAPITAL MONTEPULCIANO PV S.r.l

RICHIEDENTE: REGIONE TOSCANA

Si fa riferimento alla nota prot. AOOGRT_0006864 del 08/01/2025 ed alla successiva nota prot. AOOGRT_0025362 del 17/01/2025, con le quali codesta Regione Toscana ha richiesto agli Enti in indirizzo di formulare un contributo tecnico istruttorio sulle

Autostrade per l'Italia S.p.A.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Holding Reti Autostradali S.p.A.
Sede Legale Via A. Bergamini 50 - 00159 Roma
T +39 06 43631 - F +39 06 43634090
autostrade.it - info@autostrade.it

Telegr. Autostrade Roma - Telex Autospa n. 612235
autostradeperlitalia@pec.autostrade.it
Capitale Sociale € 622.027.000,00 i.v.
CF e P.IVA 07516911000 - CCIAA Roma 1037417

materie di competenza, relativamente al progetto in argomento proposto dalla Società Energy Total Capital Montepulciano PV S.r.l..

L'intervento riguarda la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico a terra da realizzarsi tra le frazioni di Montepulciano Stazione e Acquaviva, nel Comune di Montepulciano (SI), su un'area distinta catastalmente al Foglio 65, particelle 14, 19, 31, 33, 34, 35, 37 e delle relative opere di connessione costituite da n.12 cabine di trasformazione, da n.1 cabina di ricezione e di consegna e da un cavidotto interrato MT 30 kV che collega il nuovo impianto fotovoltaico alla Stazione di Elevazione di Utenza (SEU) in progetto. La connessione alla RTN sarà realizzata attraverso un elettrodotto AT 132 kV interrato, che collega la SEU in progetto con il futuro ampliamento della Stazione Elettrica "Montallese", per il quale il distributore TERNA ha individuato due possibili aree di ampliamento.

Esaminati gli elaborati a disposizione, si evince che:

- il nuovo impianto fotovoltaico risulta posto su terreni siti in adiacenza all'autostrada A1, tra le prog. km 395+390 e 396+050 circa;
- il cavidotto di connessione in progetto interferisce con l'infrastruttura autostradale sotto attraversando la A1 in prossimità del sottovia VALIANO-ACQUAVIVA, alla prog. km 396+640 circa;
- la nuova SEU in progetto e le due ipotesi di ampliamento della SE "Montallese" sono previsti su aree distanti dall'infrastruttura autostradale e la relativa zona vincolata.

Stante quanto sopra, al fine poter di fornire le valutazioni di competenza, nella successiva fase progettuale dovrà essere integrato il progetto proposto con elaborati di dettaglio delle opere previste rispetto all'infrastruttura autostradale, come di seguito in elenco:

- 1) Estratto di mappa catastale sul quale sia correttamente rappresentato il limite della proprietà autostradale e la relativa fascia di rispetto pari a 60 m, che dovrà essere computata a partire dal confine di proprietà autostradale, non coincidente con il limite pavimentato del nastro autostradale (art. 3, comma 1, punto 22 del D.lgs. n. 285 del 30/04/1992).

- 2) Puntuale rappresentazione grafica, su base catastale, in cui sia riportata l'effettiva distanza in retto di tutte le opere in progetto dalla proprietà autostradale, ricomprendendo tutte le pertinenze di proprietà autostradale.
- 3) Sezioni trasversali estese fino all'infrastruttura autostradale, adeguatamente quotate, in cui sia riportata la proprietà autostradale e l'ampiezza della fascia di rispetto, nonché tutti gli elementi costituenti l'infrastruttura autostradale (recinzioni, fossi di guardia, opere d'arte).
- 4) Per l'attraversamento autostradale con l'elettrodotto in progetto dovranno essere prodotti specifici elaborati che forniscano in maniera esaustiva contezza delle modalità tecniche di attraversamento, con puntuale rappresentazione grafica su base catastale della interferenza in esame, estesa sino alla fascia di rispetto, riportando le quote e le distanze che si intendono mantenere rispetto all'opera d'arte autostradale. In particolare, dovrà essere redatto un profilo longitudinale dell'interferenza completo di tutti gli elementi.
- 5) L'installazione di impianti fotovoltaici nelle vicinanze dell'infrastruttura autostradale, oltreché essere ottemperante alle disposizioni legislative vigenti in materia, deve necessariamente essere valutata anche in relazione ai possibili fenomeni di abbagliamento visivo che potrebbe generare nei confronti degli utenti autostradali; è necessario, pertanto, che il Proponente predisponga apposita relazione tecnica che verifichi l'assenza di fenomeni di abbagliamento.

Al riguardo, si precisa che in tale relazione dovranno essere forniti elementi quantitativi provvedendo a fornire evidenze, supportate da opportune rappresentazioni grafiche relative allo specifico contesto, che in relazione al percorso del Sole la luce riflessa a opera dei pannelli non sia diretta verso l'infrastruttura autostradale, e in particolare nel cono visivo dei guidatori, o che trovi schermatura dalle eventuali opere di mitigazione previste. Appare opportuno che tali verifiche siano svolte anche con i pannelli nella condizione di inclinazione più sfavorevole in relazione alla posizione del Sole, per tenere conto di condizioni di funzionamento del sistema in cui i moduli fotovoltaici non "inseguono" il Sole, ad esempio per guasti o condizioni ambientali particolari.

Nell'occasione si elenca di seguito la normativa di riferimento cui ogni tipo di intervento previsto in adiacenza all'infrastruttura autostradale deve risultare

conforme, definita dagli artt. 16, 17, 18 del D.lgs. n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada), dagli artt. 26, 27, 28 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada), oltreché dalle Circolari ANAS - IVCA n. 109707-P del 29.07.2010 e n. 86754-P del 16.06.2011. In particolare:

- La fascia di rispetto a tutela dell'infrastruttura autostradale deve essere misurata a partire dal "confine stradale" consistente nel limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato (art. 3, comma 1, punto 10 del D.lgs. n. 285 del 30/04/1992).
- All'interno della fascia di rispetto autostradale è vietato costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale; pertanto, tutte le cabine previste in progetto dovranno essere poste esternamente alla fascia di rispetto autostradale.
- L'impianto fotovoltaico in argomento dovrà essere posto ad una distanza minima di 30 metri dal limite di proprietà autostradale.
- In merito alle viabilità di servizio di nuova realizzazione, si rappresenta che all'interno della fascia di 30 m dal limite della proprietà autostradale, e comunque a distanza non inferiore di 3 m, sono ammissibili parcheggi, strade, piste pedonali e ciclabili, solo se coerenti ad una tipologia di pavimentazione realizzata con tecniche che attribuiscono all'opera un carattere di mobilità (es. "autobloccanti") tale da escludere la qualifica di manufatto. Diversamente, se realizzati con un pacchetto stradale standard in cls, misto cementato o bitume, aventi cioè carattere definitivo, sono autorizzabili solo a partire dalla distanza di 30 m.
- Per quanto riguarda gli impianti di sorveglianza e illuminazione, a valle della evidenza di una impossibilità di collocare i sottoservizi in base a quanto prescritto dalla norma, la distanza di posa di tali infrastrutture rispetto al limite catastale della proprietà autostradale non potrà essere comunque inferiore a 3 m.
- Per l'installazione di pali, la distanza minima da rispettare dalla proprietà autostradale deve essere pari alla loro altezza più un franco di sicurezza e comunque non inferiore a 15 m.

- Per le opere a verde di mitigazione e le nuove recinzioni si rimanda all'art. 26 commi 6, 7 e 8 del D.P.R. 495/92, con riguardo alla distanza limite di 3 metri dal confine proprietà per siepi vive, piantagioni e recinzioni superiori a 1 metro di altezza e di 1 metro per siepi e recinzioni non superiori ad 1 metro di altezza, oltretutto alla distanza da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, che non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.
- Per la realizzazione di vasche di laminazione deve essere garantita una distanza dal confine autostradale almeno pari alla massima profondità di scavo, e comunque non inferiore a 15 m dalla proprietà autostradale e non può presentare manufatti di contenimento in cls, o comunque in muratura, entro i 30 m dal confine autostradale.

Nel caso in cui la vasca risultasse funzionale alla realizzazione del comparto, costituendosi come opera a tutti gli effetti, non sarà ritenuta ammissibile all'interno della fascia di rispetto autostradale.

- Eventuali opere di mitigazione acustica che dovessero rendersi necessarie per l'impatto dell'intervento sul clima acustico, dovranno essere dimensionate secondo quanto previsto dalla normativa vigente e, qualora si rendesse necessario l'installazione di nuove barriere nei tratti di competenza ASPI, la progettazione dovrà tenere conto delle fasce di rispetto autostradali e della concorsualità fra le diverse infrastrutture presenti, nonché il contributo del nuovo impianto fotovoltaico. Si rappresenta che gli oneri di tali interventi dovranno intendersi a totale ed esclusivo carico del Proponente sia per la fase di realizzazione che di manutenzione dell'opera. Inoltre, sempre nella fase di progettazione di eventuali opere di mitigazione delle aree di competenza ASPI, dovranno essere condivise le scelte progettuali anche per quanto riguarda la tipologia degli interventi al fine di rispettare gli standard e i tipologici delle mitigazioni già previste nella tratta interessata, fatto salvo diversi pareri degli Enti competenti.

In merito all'attraversamento autostradale in esame, si rappresenta che in attuazione degli artt. 25, 26, 27, 28 dello stesso D.lgs. n. 285/92, dovrà essere perfezionato apposito atto convenzionale a titolo oneroso, subordinato all'approvazione del Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, solo a seguito del quale

potranno essere avviati i lavori. L'apposita istanza, da inoltrare alla ns. Direzione 4° Tronco di Firenze, andrà completata degli allegati progettuali in fase definitiva/esecutiva aggiornati sulla base di quanto sopra prescritto.

Per tutte le opere autorizzate in fascia di rispetto autostradale, la Società proponente si dovrà impegnare con apposito atto a ripristinare a proprie cure e spese il precedente stato dei luoghi qualora la fascia di rispetto sia interessata da esigenze autostradali.

Distinti saluti

**autostrade
per l'Italia** 

documento firmato digitalmente da
Luca Fontana
Direttore Ingegneria e Realizzazione